



FONDAZIONE VENEZIA  
Servizi alla persona - Onlus

## ACCORDO IN MATERIA DI LIBERTÀ SINDACALI

Il giorno 28/11/14 alle ore 9,30. in seguito a convocazione si è tenuta presso la sede amministrativa della Fondazione Venezia Servizi alla Persona Onlus in Venezia-Mestre, via Spalfl n.1, la riunione tra l'amministrazione della Fondazione Venezia - Servizi alla Persona Onlus - e le organizzazioni sindacali per discutere il seguente O.d.G.: accordo in materia di libertà sindacali .

Sono presenti:

FONDAZIONE VENEZIA:	OO.SS.:
Presidente - Favaretto G.	CGIL FP
Direttore - Brussato L.	CISL FP
	UIL FPL

### Premessa

Il presente accordo:

- costituisce una regolamentazione che, ad integrazione dei contratti collettivi o delle norme che regolano i rapporti di lavoro, disciplina, con riferimento alle varie categorie di personale destinatarie (quadri direttivi e lavoratori delle aree professionali), la materia dei diritti e delle relazioni sindacali nell'ambito della Fondazione Venezia;
- è unitario e inscindibile per ogni sua parte, non può essere comunque derogato dai destinatari dell'accordo e si applica esclusivamente ai dipendenti della scrivente e alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Sede Amministrativa:  
presso Antica Scuola dei Battuti  
Via Spalfl, 1  
30172 Venezia Mestre  
Tel. 041.5072413 - 041.5072422

Sede Operativa:  
Via Torino, 151/B  
30172 Venezia - Mestre

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature is present in the bottom right corner, along with several smaller initials and marks.



FONDAZIONE VENEZIA  
Servizi alla persona - Onlus

### Art. 1 - Decorrenze e scadenza

Il presente accordo decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, avrà durata di tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdetto, da almeno una delle parti, almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

### Art. 2 - Permessi per cariche sindacali (statutarie)

Ai sensi dell'art. 11 del CCNL Uneba, le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali, stipulanti il presente CCNL, nella misura di uno per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime di 52 (cinquantadue) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici) dipendenti.

Ove venisse comunicato dalle singole sigle sindacali di aver nominato più componenti di Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici sindacali dipendenti dell'Ente, il numero dei permessi retribuiti rimarrà comunque invariato, per cumulative 52 ore per ogni singola sigla sindacale.

I componenti sindacali di cui al 1° comma hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno.

Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive OO.SS.

### Art. 3 - Permessi ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali

In tema di libertà ed attività sindacali la legge 20 maggio 1970, n. 300, attribuisce particolari prerogative agli organismi costituiti nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione dei principali

Sede Amministrativa:  
presso Antica Scuola del Battuti  
Via Spalti, 1  
30172 Venezia Mestre  
Tel. 041.5072413 - 041.5072422

Sede Operativa:  
Via Torino, 151/B  
30172 Venezia - Mestre

*Handwritten signatures and initials:*  
P  
A  
2



# FONDAZIONE VENEZIA

Servizi alla persona - Onlus

aspetti applicativi della medesima normativa di legge per le organizzazioni preidentificate dall'art. 19 della stessa legge .

Il presente articolo riguarda il trattamento da praticarsi da parte della Fondazione Venezia ai lavoratori che rivestono cariche sindacali delle organizzazioni di cui al comma che precede, sottoscrittrici del CCNL Uneba.

L'utilizzo da parte delle strutture predette dei permessi sindacali di seguito stabiliti, riguarda qualunque caso di sospensione della prestazione lavorativa dei soggetti indicati, primo comma, comunque derivante dall'espletamento del mandato sindacale e di ogni attività connessa, anche se esercitata per esigenze confederali e/o nell'ambito di organismi collegiali nei quali sia prevista la presenza, elettiva o di nomina, di rappresentanti dei lavoratori.

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, hanno diritto a permessi retribuiti nei limiti di un solo dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale (sigla sindacale) nelle unità produttive che occupino fino a 3.000 dipendenti delle categorie per le quali la stessa rappresentanza è organizzata;

I permessi retribuiti vengono concessi ai predetti dirigenti nelle seguenti misure:

- 8 ore mensili (96 annuali) per ciascun dirigente,

Il dirigente delle rappresentanze sindacali aziendali, in quanto tali, ha, inoltre, diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.

Ove venisse richiesto di individuare più dirigenti sindacali all'interno dell'Ente, sino ad un massimo di 2 per sigla sindacale componente la RSA, il numero dei permessi retribuiti e non retribuiti rimarrà comunque invariato, per ogni singola sigla sindacale.

Le richieste di permessi devono essere presentate per iscritto alla Direzione aziendale competente, tramite le rispettive rappresentanze sindacali aziendali, di regola 24 ore prima per i permessi retribuiti e di regola 3 giorni prima per i permessi non retribuiti.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, i nominativi dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e le relative variazioni debbono essere comunicati alla Direzione della Fondazione ad opera della O.S. di appartenenza.

Sede Amministrativa:  
presso Antica Scuola del Battuti  
Via Spalti, 1  
30172 Venezia Mestre  
Tel. 041.5072413 - 041.5072422

Sede Operativa:  
Via Torino, 151/B  
30172 Venezia - Mestre

*Handwritten signatures and initials:*  
A  
K  
3



# FONDAZIONE VENEZIA

Servizi alla persona - Onlus

La segnalazione di cui sopra esplica i suoi effetti solo a far tempo dalla data in cui risulta pervenuta alla Direzione aziendale la relativa comunicazione.

Nell'ambito della **contrattazione collettiva decentrata**, di secondo livello, è prevista la partecipazione al tavolo della delegazione trattante, oltre che ai rappresentanti territoriali delle sigle sottoscrittrici del contratto, anche ad un dirigente sindacale per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale (sigla sindacale); tale partecipazione è incrementabile al limite massimo di due dirigenti, se richiesto dalla sigla sindacale di appartenenza.

Le ore per la partecipazione alla contrattazione collettiva decentrata dei dirigenti sindacali della RSA, non saranno retribuite se svolte fuori dell'orario di lavoro e saranno retribuite se svolte durante l'orario di lavoro ma non andranno a decurtare i permessi sindacali dei dirigenti, come sopra previsti.

## Art. 4 - Assemblee del personale

Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Della convocazione della assemblea deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore, da parte delle OO.SS. firmatarie del contratto CCNL Uneba.

Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata coincidenti, di norma, con l'inizio o la fine degli orari lavorativi giornalieri. In ogni caso, in occasione di assemblee, saranno garantiti i medesimi servizi minimi essenziali. Tuttavia al fine di limitare il disagio all'utenza della Fondazione Venezia, le parti concordano, che di norma le assemblee si svolgeranno nell'orario pomeridiano, ed il personale partecipante, sarà retribuito alla stessa stregua dell'orario di servizio, previa certificazione della presenza del lavoratore da parte delle OO.SS.,

Sede Amministrativa:  
presso Antica Scuola dei Battuti  
Via Spalti, 1  
30172 Venezia Mestre  
Tel. 041.5072413 -- 041.5072422

Sede Operativa:  
Via Torino, 151/B  
30172 Venezia - Mestre

MP  
R  
du



# FONDAZIONE VENEZIA

Servizi alla persona - Onlus

La RSA avrà la possibilità di utilizzare la sala riunioni prevista nella sede di Mestre in via rampa del Cavalcavia, previa verifica della disponibilità dei locali.

## Art. 5 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n. 146 e 11 aprile 2000 n.83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali:

- a) prestazioni medico sanitarie, anche a carattere ambulatoriale, quelle di igiene e di assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;
- b) confezione, distribuzione, somministrazione del vitto e sanificazione del materiale.

Pertanto, in merito ai servizi essenziali ed ai contingenti minimi di personale utili a garantire i suddetti servizi in caso di sciopero, si concorda quanto segue: devono essere garantiti gli interventi di assistenza domiciliare per gli utenti che usufruiscono di una assistenza programmata di 7 giorni alla settimana.

Il dipendente preceettato può concordare la propria sostituzione con un altro lavoratore da lui individuato, per gli utenti rientranti nei servizi minimi essenziali, ma previa l'autorizzazione della Fondazione a tale cambio di preceettazione, vista la peculiarità degli utenti, garantita dal presente articolo.

Inoltre sino alla attivazione di un sistema di rilevazione accessi a domicilio dell'utente, ai fini della contabilizzazione delle assenze per sciopero, il dipendente invierà una comunicazione (tramite email o sms) all'Amministrazione, segnalando la sua adesione allo sciopero, entro massimo di 2 ore dall'inizio dello sciopero.

Per la Fondazione Venezia

Servizi alla Persona Onlus:

Sede Amministrativa:  
presso Antica Scuola del Battuti  
Via Spalli, 1  
30172 Venezia Mestre  
Tel. 041.5072413 -- 041.5072422

Sede Operativa:  
Via Torino, 151/B  
30172 Venezia - Mestre



FONDAZIONE VENEZIA  
Servizi alla persona - Onlus

Per le OO.SS.:

CGIL FP *[Signature]*  
CISC FP *Dario Di Cosmi*  
UIL FPL *Polo Pido*

Sede Amministrativa:  
presso Antica Scuola dei Battuti  
Via Spalti, 1  
30172 Venezia Mestre  
Tel. 041.5072413 - 041.5072422

Sede Operativa:  
Via Torino, 151/B  
30172 Venezia - Mestre